

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2221/89 DELLA COMMISSIONE**

del 20 luglio 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 638/89 concernente il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce i meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 638/89 della Commissione<sup>(2)</sup>, il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia, è stato sospeso;considerando che in base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità di applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 582/89<sup>(4)</sup>, è stato rilevato che un gran numero di titoli d'importazione rilasciati non è stato utilizzato; che

occorre pertanto ripristinare il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia, per permettere importazioni fino al volume globale di 19 900 t per l'anno in corso, previsto dal regolamento (CEE) n. 1201/88,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 638/89 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 45.<sup>(4)</sup> GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 18.